

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00100 del 20/02/2018

Proposta n. 2965 del 20/02/2018

Oggetto:

.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori di asfaltatura del piazzale circostante il supermercato in area ANPAS nel comune di Amatrice (RI). Liquidazione SAL unico favore dell' Impresa S.T.I.C.R.I.G S.R.L. P.IVA 01064800574 con sede legale in Rieti, Via Paolessi n. 22. CUP J77H17001050001 CIG ZDF2140E09

Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori di asfaltatura del piazzale circostante il supermercato in area ANPAS nel comune di Amatrice (RI). Liquidazione SAL unico favore dell' Impresa S.T.I.C.R.I.G S.R.L. P.IVA 01064800574 con sede legale in Rieti, Via Paolessi n. 22.
CUP J77H17001050001 CIG ZDF2140E09

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. I, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma I, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- Art. 5 - *Disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 per attività e interventi urgenti*. Al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione, i soggetti di cui all'articolo I, comma I, dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della

direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, come specificato nel presente articolo e per la realizzazione delle seguenti attività: c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;

- Art. 6 - *Pianificazione degli interventi per finalità sociali e per la continuità delle attività economiche e produttive*. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, d'intesa con i Comuni, con riferimento ai rispettivi territori, in raccordo con le attività di cui agli articoli 1 e 2, pianificano l'ulteriore fabbisogno di spazi per la realizzazione di strutture temporanee con finalità sociali ovvero volte a consentire la continuità delle attività economiche e produttive preesistenti.

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2016, n. 408, concernente *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 2, della predetta ordinanza che, in tema di realizzazione delle strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, del 28 e 30 ottobre, prevede che le Regioni interessate provvedono, d'intesa con i Comuni oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, nonché all'individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, assicurando la preferenza alle aree pubbliche ed il contenimento del numero delle aree;

VISTA la nota prot. n. 593562, del 28.11.2016, con cui il Presidente della Regione Lazio delega specificatamente l'ing. Wanda D'Ercole all'attuazione delle disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive, di cui all'articolo 3, O.C.D.P.C. n. 408/2016;

RITENUTO necessario avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 5, O.C.D.P.C. n. 394/2016, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, per l'evidente necessità di fornire, con urgenza, viste le attuali disagiate condizioni abitative, idonei alloggiamenti temporanei alle popolazioni colpite dal sisma, anche al fine di ricostituire, nel più breve tempo possibile il tessuto sociale ed economico comunale, ed in particolare di derogare ai seguenti articoli del d.lgs. 50/2016:

- 32, procedendo alla stipula del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula
- 60, prevedendo un termine per la presentazione delle offerte inferiore a quello previsto dal comma 3 del predetto articolo;
- 95, ricorrendo al criterio del prezzo più basso per l'aggiudicazione dell'appalto, con il criterio dell'offerta del minor prezzo;
- 97, prevedendo, in merito alle offerte anomale, un termine per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, inferiore a quello previsto dal comma 5 del predetto articolo;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore delegato n. S00055 del 6.12.2016 con la quale si è provveduto alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni ed individuazione delle aree per il posizionamento, nel Comune di Amatrice, delle strutture temporanee per la continuità delle attività economiche e produttive;

VISTA la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, prot DIP/TERAG16/0072510 del 24/12/2016 con la quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'O.C.D.P.C. n. 408/2016, la preventiva approvazione del fabbisogno finanziario anche per la realizzazione delle forniture e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento di due centri per attività commerciali presso il comune di Amatrice (RI) finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore delegato n. S00086, del 27.12.2016, con la quale si è provveduto alla nomina dell'ing. Margherita Gubinelli quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, per la procedura di appalto relativa alla realizzazione delle strutture temporanee finalizzate al garantire la continuità delle attività economiche e produttive nei lotti 7 area Cotral e 9 area Triangolo del Comune di Amatrice;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore delegato n. S00002, del 05.01.2017, con la quale si è provveduto ad approvare i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione e di fondazione relative alla realizzazione dello spazio destinato all'installazione delle strutture temporanee per la continuità delle attività economiche e produttive nel Lotto 7 -Area Cotral e Lotto 9 - Area Triangolo, nel Comune di Amatrice (RI);

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00352 del 27/04/2017 con la quale sono stati affidati all'impresa S.T.I.C.R.I.G. s.r.l. con sede legale in Rieti, Via Michele Paolessi n. 22- P.I. 03920480245 i lavori inerenti le opere di fondazione e di urbanizzazione del lotto, adiacente all'area ANPAS, denominato "Area 9 TRIANGOLO" finalizzati alla realizzazione di nuova zona commerciale;

CONSIDERATO che:

- durante la realizzazione delle S.A.E. la porzione dell'area Anpas destinata, in parte alla realizzazione del supermercato è stata utilizzata come area di cantiere per lo stoccaggio dei materiali e che, ultimate le Strutture abitative, l'Esercizio, diversamente da quanto inizialmente previsto, non ha dato avvio alla realizzazione delle fondazioni e delle OOUUPP per il supermercato;
- mediante affidamento supplementare, codesta impresa ha realizzato anche le opere di fondazione e di urbanizzazione del lotto denominato "Area ANPAS" per la realizzazione del supermercato che dovevano essere eseguite dall'Esercizio;
- a seguito dell'utilizzo dell'area Anpas, circostante il supermercato, come deposito temporaneo di materiale edile e al conseguente e continuo passaggio dei mezzi di lavoro, il manto stradale della stessa risultava fortemente disconnesso e ammalorato costituendo, tale situazione un reale pregiudizio alla pubblica incolumità ;

CONSIDERATO che in vista dell'apertura del supermercato, avvenuta in data 04/08/2017, è stato ritenuto opportuno procedere con urgenza alla rimozione delle disconnessioni mediante ripristino del fondo stradale con materiale di cava, al ripristino della pavimentazione mediante stesa di conglomerato bituminoso e al posizionamento di chiusini e caditoie per lo smaltimento delle acque meteoriche;

CONSIDERATO inoltre che l'impresa S.T.I.C.R.I.G. s.r.l. aveva appena ultimato i lavori relativi alle OOUUPP e fondazione del supermercato in area ANPAS e dell'adiacente centro commerciale in Area Triangolo e che pertanto disponeva ancora in loco dei mezzi, attrezzature ed operai necessari per eseguire le lavorazioni descritte in precedenza;

PRESO ATTO che l'impresa S.T.I.C.R.I.G. s.r.l. ha accettato di effettuare, con urgenza, i lavori di ripristino e asfaltatura del manto stradale del piazzale in area ANPAS per l'importo stimato di € 35.000,00 ritenuto congruo dalla stazione appaltante;

CONSTATATO che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori inerenti l'asfaltatura del piazzale circostante il supermercato in area ANPAS nel comune di Amatrice (RI), richiamati in epigrafe, ha avuto luogo il giorno 25/07/2017

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori dei lavori del 08/08/2017;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore delegato n. S01187 del 13/12/2017 con la quale sono stati approvati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 i lavori di rimozione delle disconnessioni mediante ripristino del fondo stradale con materiale di cava, al ripristino della pavimentazione mediante stesa di conglomerato bituminoso e al posizionamento di chiusini e caditoie per lo smaltimento delle acque meteoriche, eseguiti dall'impresa S.T.I.C.R.I.G. s.r.l. con sede legale in Rieti, Via Michele Paolessi n. 22- P.I. 03920480245 per un importo complessivo di € 35.000,00 di cui € 1.400,00 per oneri della sicurezza oltre IVA di legge e con il seguente quadro economico:

Importo dei lavori	€ 33.600,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.400,00
Importo totale lavori	€ 35.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016	€ 700,00
I.V.A. al 22% su lavori ed imprevisti	€ 7.700,00
Totale somme a disposizione	€ 8.400,00
Importo totale complessivo	€ 43.400,00

VISTO il certificato di regolare esecuzione emesso in data 19/12/2017 con il quale il Responsabile del procedimento/D.L. certifica che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa S.T.I.C.R.I.G. s.r.l. con sede legale in Rieti, Via Michele Paolessi n. 22- P.I. 03920480245 e ne liquida l'importo complessivo in € 35.000,00 a saldo di ogni suo avere;

VISTA la nota dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio - Direzione Provinciale di Rieti, Ufficio Territoriale, acquisita agli atti con prot. n. 12716 del 10/01/2018 con la quale lo stesso Ufficio fa presente che a carico della S.T.I.C.R.I.G. s.r.l. non risultano violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

VISTI i certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti rilasciati, per i soggetti dovuti, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, acquisiti agli atti con prot. n. 36841 del 23/01/2018;

VISTA la comunicazione del Tribunale di Rieti – Cancelleria Fallimentare acquisita agli atti con prot. 13695 del 10/01/2018;

VISTA la visura sull'Impresa S.T.I.C.R.I.G. s.r.l. relativa alle annotazioni riservate, compiuta presso il Casellario ANAC in data 28/12/2017;

VISTO il documento "DURC ON LINE" – Prot. n. INPS 8316707 con scadenza validità al 21/02/2018 dal quale l'impresa S.T.I.C.R.I.G. s.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

CONSIDERATO che le suddette verifiche che hanno dato esito positivo;

PRESO ATTO che il contratto si intende stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del DLgs 50/2016 ovvero *mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri*;

VISTA la comunicazione prot. n. 91328 del 16/02/2018 con la quale il RUP, ing. Margherita Gubinelli, ha trasmesso la seguente documentazione contabile a corredo del 1° e unico SAL del 19/12/2017:

- SAL n. 1
- FATTPA 3_18 del 05/01/2018
- Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 23/01/2018 per un ammontare netto di € 35.000,00 (trentacinquemila/00), IVA esclusa;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 3_18 del 05/01/2018 emessa dall'Impresa S.T.I.C.R.I.G S.R.L. con sede legale in Rieti, Via Paolessi n. 22 - P.IVA 01064800574, per un importo di € 35.000,00= oltre IVA al 22% pari ad € 7.700,00= per un totale di € 42.700,00= relativa ai lavori di asfaltatura del piazzale circostante il supermercato in area ANPAS nel comune di Amatrice (RI) contabilizzati nel 1° e unico SAL;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. FATTPA 3_18 del 05/01/2018 emessa dall'Impresa S.T.I.C.R.I.G S.R.L. P.IVA 01064800574 tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

VISTO l'art. 103 comma 6 del DLgs n. 50/2016 concernente "Garanzie definitive";

VISTA la polizza n. 00A0708690 del 16/02/2018, rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A. – Agenzia N216 Safi s.r.l. a garanzia del pagamento della rata di saldo relativa ai lavori di asfaltatura del piazzale circostante il supermercato in area ANPAS nel comune di Amatrice (RI);

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 3_18 del 05/01/2018 emessa dall'Impresa S.T.I.C.R.I.G S.R.L. P.IVA 01064800574 relativa all'importo dei lavori contabilizzati nel 1° SAL per un importo imponibile pari a € 35.000,00= oltre IVA al 22% pari ad € 7.700,00 = per un totale di € 42.700,00=;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in data 19/12/2017 dal Responsabile del procedimento/D.L. con il quale si certifica che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa S.T.I.C.R.I.G. s.r.l. con sede legale in Rieti, Via Michele Paolessi n. 22- P.I. 03920480245 e ne liquida l'importo complessivo in € 35.000,00 a saldo di ogni suo avere;
2. di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata

di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma II del Codice Civile;

1. di approvare la contabilità relativa allo Stato d'Avanzamento Lavori n. I e unico per l'esecuzione dei lavori di asfaltatura del piazzale circostante il supermercato in area ANPAS nel comune di Amatrice (RI);
2. di autorizzare la liquidazione del certificato di pagamento n. I emesso in data 23/01/2018 e la relativa fattura n. FATTPA 3_ 18 del 05/01/2018 per le lavorazioni contabilizzate nello Stato di Avanzamento Lavori n. I a favore dell'Impresa S.T.I.C.R.I.G S.R.L. P.IVA 01064800574, per complessivi € 35.000,00= (iva compresa);
3. di accreditare, l'importo complessivo di € 35.000,00= a saldo dei lavori eseguiti e contabilizzati nel 1° e unico SAL, in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a favore della Ditta S.T.I.C.R.I.G S.R.L. P.IVA 01064800574, sul conto corrente bancario, presso la Banca Intesa San Paolo, codice IBAN IT22 L0306914602100000000130;
4. di versare all'Erario la somma complessiva di € 7.700,00= quale IVA sulla fattura n. FATTPA 3_ 18 del 05/01/2018 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole